

**Determinazione 12 ottobre 2017 n. 11/2017**

**Disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL per le imprese a forte consumo di energia elettrica**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E  
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E  
IL SISTEMA IDRICO**

Il 12 ottobre 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 81/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 134/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2017/R/eel);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 28 settembre 2017, n. 10/2017;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, entrata in vigore dal 1 luglio 2014 (di seguito: Linee Guida);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 *final*, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- la comunicazione della DG Concorrenza della Commissione europea del 24 agosto 2017, prot. COMP/H4/SL/ps-D\*2017/079653, in tema di esecuzione degli impegni presi in merito ai piani di adeguamento, pervenuta per il tramite della Rappresentanza italiana presso l’Unione europea;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling del 16 settembre 2017 (prot. 30788 del 22 settembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 settembre 2017);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. n. 13233 dell’11 ottobre 2017 (prot. Autorità n. 33141 dell’11 ottobre 2017) (di seguito: comunicazione 11 ottobre 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l’articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell'anno 2012;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in attuazione alla deliberazione 467/2013/R/eel, e successive modificazioni, la Cassa ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l'anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014), per l'anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015) e per l'anno 2015 (dal 3 gennaio 2017 al 3 aprile 2017, termine che è stato prorogato di 30 giorni per le imprese ammesse successivamente con la deliberazione 81/2017/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- con specifico riferimento all'anno di competenza 2015, la deliberazione 677/2016/R/eel ha dato disposizioni alla Cassa di aprire il portale on-line ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015, confermando quanto già previsto dalla deliberazione 120/2016/R/eel in merito alla raccolta di dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL), al fine di consentire, alle competenti amministrazioni dello Stato, di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà offerta dai paragrafi 189-190 delle Linee Guida ai fini della quantificazione delle agevolazioni; e che l'Allegato 4 alle medesime Linee Guida contiene le indicazioni per il calcolo del VAL;
- con la successiva deliberazione 801/2016/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015 fino al 3 aprile

2017, raccogliendo anche i dati rilevanti per il calcolo del VAL relativi agli anni 2011-2015;

- con le deliberazioni 81/2017/R/eel e 134/2017/R/eel è stato previsto di ampliare l'accesso alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dall'anno di competenza 2015, anche alle imprese con codici ATECO corrispondenti ai codici estrattivi NACE, inclusi nell'Allegato 3 e nell'Allegato 5 delle Linee Guida; a tal fine è stato prorogato di 30 giorni, ovvero fino al 3 maggio, per le imprese con codici ATECO relativi ad attività di natura estrattiva, il termine per la registrazione al portale della Cassa;
- con comunicazione 16 settembre 2017, la Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha richiesto alla Cassa di procedere ad un approfondimento in merito alla completezza e consistenza dei dati raccolti per il calcolo del VAL in coerenza con quanto previsto in particolare dall'Allegato 4 alle Linee Guida.

**CONSIDERATO CHE:**

- le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato in data 17 aprile 2014;
- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha confermato le disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, fino al 31 dicembre 2015, fatte salve le condizioni che potranno essere poste dalla Commissione europea, in esito alla conclusione del procedimento di cui sopra, rimandando a successivo provvedimento l'aggiornamento delle disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dalla competenza 2016, in esito alla conclusione del medesimo procedimento;
- con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee Guida;
- per il periodo antecedente il 1 gennaio 2018 il medesimo piano di adeguamento prevede un graduale aggiustamento che assicuri, entro l'anno 2019, il pagamento del contributo minimo alle agevolazioni per le fonti rinnovabili previsto dalle Linee Guida;
- a valle della decisione C(2017) 3406, con la deliberazione 507/2017/R/eel l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015 e alla regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014, con l'eccezione delle imprese che, a seguito di specifiche istruttorie, risultino in condizione di sovracompensazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 655/2017/R/eel l'Autorità ha previsto che la Cassa, in relazione agli approfondimenti richiesti in data 16 settembre 2017 in merito ai dati sul VAL, trasmetta all'Autorità i risultati dei suddetti approfondimenti, nonché, qualora se ne

rilevi la necessità, eventuali proposte migliorative ai fini della raccolta dei dati relativi all'anno 2016;

- la deliberazione 655/2017/R/eel prevede che con determina del Direttore Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità sono apportate eventuali modifiche e integrazioni alle modalità di raccolta dei dati VAL ai fini della raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 655/2017/R/eel l'Autorità ha dato altresì disposizioni alla Cassa di provvedere all'apertura del portale ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016, secondo le modalità già stabilite per il 2015 delle deliberazioni 801/2016/R/eel, 81/2017/R/eel e 134/2017/R/eel, con l'eccezione delle eventuali modifiche di cui al precedente alinea;
- le procedure definite dalla deliberazione 507/2017/R/eel per la verifica delle eventuali condizioni di sovracompensazione prevedono, in alcuni casi, l'utilizzo dei dati di bilancio rilevanti per il calcolo del Valore aggiunto lordo.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazione 11 ottobre 2017 la Cassa ha trasmesso all'Autorità le risultanze degli approfondimenti richiesti in data 16 settembre 2017;
- dette risultanze hanno evidenziato che:
  - in sede di raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2015, sono stati commessi da parte di alcune aziende errori materiali nell'inserimento di dati di bilancio utilizzati per il calcolo del VAL che rendono i loro dati poco significativi;
  - per una maggiore aderenza a quanto previsto dalle Linee Guida, è necessario integrare il modello utilizzato per la raccolta di dati di bilancio ai fini del calcolo del VAL, inserendo alcune voci di bilancio non previste nella raccolta dati relativa all'anno 2015 e meglio precisando la compilazione di altre; e che dette integrazioni consentono di trattare le imprese su un piano di maggiore uniformità sostanziale;
- sulla base di quanto sopra la Cassa, nella medesima comunicazione 11 ottobre 2017, segnala alcuni possibili interventi migliorativi, in particolare:
  - l'adozione di strumenti operativi al fine di limitare gli errori materiali che si sono verificati nell'inserimento dei dati relativi al VAL nel corso della raccolta dati 2015;
  - l'inserimento nel modello di calcolo del VAL di alcune voci di bilancio, non previste nella raccolta dati 2015, nonché di un campo per l'evidenziazione del dato sulle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica eventualmente incluse;
- al fine di rettificare i dati già raccolti o da raccogliere per gli anni precedenti al 2016, la Cassa propone, per limitare l'onere sulle imprese, di estendere quanto sopra solo agli anni dal 2013 al 2015.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere di introdurre interventi migliorativi nel modello per la raccolta dei dati del VAL, al fine di ovviare alle criticità evidenziate da Cassa nella sua comunicazione 11 ottobre 2017;
- prevedere che le modifiche e integrazioni di cui al precedente alinea siano utilizzate anche per i dati di bilancio già raccolti per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- prevedere che ai fini delle istruttorie di cui alla deliberazione 507/2017/R/eel, ove sia strettamente necessario calcolare il VAL per la verifica della contribuzione minima richiesta, la Cassa utilizza il modello di cui al punto 1 anche con riferimento agli anni 2011 e 2012.

**DETERMINA**

1. Ai fini della raccolta dei dati relativi al VAL nell'ambito delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016, la Cassa utilizza il modello di cui all'*Allegato 1* al presente provvedimento.
2. Le imprese che presentano le dichiarazioni per l'anno 2016 devono utilizzare il modello di cui al precedente punto 1 anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. La Cassa predispone modalità di inserimento dei dati di bilancio minimizzando gli oneri in capo alle suddette imprese.
3. Ai fini delle istruttorie di cui alla deliberazione 507/2017/R/eel, ove sia strettamente necessario calcolare il VAL per la verifica della contribuzione minima richiesta, la Cassa utilizza il modello di cui al punto 1 anche con riferimento agli anni 2011 e 2012.
4. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa.
5. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 12 ottobre 2017

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti